



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Presidente rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |
| - dott. Edoardo Sirza | Giudice |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 11/10/2024 (n. 36-1/2024 R.G.) da:

FERLUGA Barbara, nata a Trieste il 13/06/1978 e residente a Trieste, via Giuseppe Giusti n. 14 (c.f. FRLBBR78H53L424H), rappresentata e difesa dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta del foro di Roma e dall'avv. Enrica Spangaro del foro di Udine;

premesso che Barbara Ferluga ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato dott. Paolo Cristin), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione



economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi; queste ultime possono essere rintracciate nella crisi di liquidità in cui l'impresa individuale esercitata fin dal 2007 dalla Ferluga nel settore delle costruzioni edili (sotto la ditta "Athena Costruzioni di Ferluga Barbara", con partita iva ormai chiusa dal 31.12.2014 e successivamente dal 02.02.2016 anche cancellata dal registro imprese) piombava a seguito dell'improvvisa e definitiva interruzione dei pagamenti del corrispettivo inerente a una commessa di lavori assai rilevante, acquisita in subappalto nel 2009, per la cui esecuzione l'impresa si era esposta a un aumento esponenziale dei costi; da quella pur risalente situazione originano, a cascata, le poste di seguito indicate (per la parte preponderante di natura tributaria e previdenziale), come aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

Enti pubblici		307.864,14
Agenzia Entrate Riscossione (ADER)	301.731,61	
Agenzia Entrate	C/o ADER	
INPS	3.464,68	
Direzione Territoriale del Lavoro	2.667,85	
INAIL	C/o ADER	
Camera di Commercio	C/o ADER	
Tribunale di Trieste	C/o ADER	
Comune di Trieste (Polizia Locale)	C/o ADER	
Prefettura di trieste	C/o ADER	
Debiti di natura finanziaria		72.190,79
Ita Capital	60.345,67	
Amco Asset Management	6.033,27	
Fino 2 Securitisation	5.651,18	
Intesa San Paolo	160,67	



Commerciali/utene/vari		164.088,52
Zanutta Spa	150.302,96	
Università Unicusano	5.173,65	
Gruppo Hera Spa	6.108,32	
NordOvest Energie Srl	497,92	
Acegas APS Amga Spa	149,82	
GF Credit	255,85	
OCC Triestino o diritti del debitore	1.600,00	
TOTALE GENERALE		544.143,45

- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 542.543,45 euro, al netto dei costi di procedura);
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

evidenziato che la ricorrente risulta titolare, in forza di una successione ereditaria, apertasi nel 2023, della quota di 1/8 *pro indiviso* del diritto di proprietà dell'immobile sito in Trieste, via Giusti n. 20 (appartamento, censito catastalmente al Fg. 8, part. 1059/1, sub 65, zona censuaria 1, Cat. A/3, cl. 4; cantina, censita catastalmente al Fg. 8, part. 1059/1, sub 49, zona censuaria 1, Cat. C/2, cl. 8: box auto, censito catastalmente al Fg. 8, part. 1059/1, sub 14, zona censuaria 1, Cat. C/6, cl. 6): tenuto conto del diritto di abitazione gravante sull'intera unità abitativa e sulle pertinenze a favore dello zio materno, il valore della quota di spettanza della ricorrente è stato indicato in 17.875,00 euro; sempre in forza della stessa delazione ereditaria, la ricorrente ha ricevuto fra luglio e agosto 2023 l'importo complessivo di 2.931,29 euro direttamente sul c/c Deutsche Bank: la somma è stata, peraltro, utilizzata per fronteggiare le spese correnti; inoltre, a giugno 2024, ha incassato la somma di 4.529,84 euro a seguito della liquidazione delle quote Sicav: anche questo importo, peraltro, è stato già impiegato, per pagare il servizio



scolastico integrativo e i centri estivi per il figlio della Ferluga nonché per fronteggiare spese correnti; la ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati: utilizza per le proprie esigenze lavorative e familiari un autoveicolo immatricolato nel 2012, concessole in uso dal padre, proprietario, e perciò indica di sostenerne in via esclusiva le spese; è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- conto corrente nr. 823045 Deutsche Bank S.p.A., filiale di Trieste via Roma: il conto viene utilizzato per accreditare le retribuzioni, per ricevere l'assegno unico per il figlio e per fronteggiare le spese correnti. Alla data del 31/08/2024 il saldo ammontava a 1.388,89 euro;

- conto corrente nr. 886 Intesa SanPaolo S.p.A., filiale di Trieste via Carducci n. 3: il conto non viene più utilizzato da molti anni; alla data del 31/12/2023, il saldo era negativo per 160,67 euro;

- lavora dal 1999 alle dipendenze del Comune di Trieste con mansioni di istruttore educativo, percependo una retribuzione annua netta (al lordo però del pignoramento, in essere) di 20.057,39 euro;

considerato che il nucleo familiare è composto, oltre che dalla ricorrente, dal figlio minore (nato nel 2016), indicato come interamente a suo carico;

precisato che, in linea sostanziale con le sollecitazioni contenute nel ricorso, altresì validate dalla relazione dell'OCC, il reddito medio disponibile alla liquidazione del patrimonio può farsi coincidere con l'eccedenza dal limite di 1.605,00 euro mensili, essendo questo il fabbisogno autodichiarato dalla ricorrente, da avere come non ulteriormente comprimibile, ove si consideri che esso si attesta su un valore mediano fra il valore suggerito dall'art. 68 CCII e quello medio nazionale calcolato dall'Istat per un nucleo familiare di due persone (monogenitoriale);

considerato quindi che l'importo reddituale della Ferluga da destinare alla liquidazione (almeno per i prossimi 36 mesi) è costituito dalla parte *eccedente* la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, misura da far prudentemente coincidere, come detto, con l'importo di 1.605,00 euro mensili, così individuato allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore;



rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Barbara Ferluga (c.f. FRLBBR78H53L424H);

2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. Paolo Cristin;

4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni *novanta*, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1.605,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;

b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 14 novembre 2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

